



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA

Banchina Seminario, 19 - 70056 MOLFETTA – Tel.080/3971076 – Fax.080/3971727

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/molfetta - e-mail: cpmolfetta@mit.gov.it – Pec: cp-molfetta@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

DISPERSIONE CENERI NELL'AMBITO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MOLFETTA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

- VISTA** la Legge 30 marzo 2001 n. 130, “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”;
- VISTA** la Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 “Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri”;
- VISTO** il D.P.R. N.285/1990, “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
- VISTA** la Delibera del Consiglio Comunale di Molfetta n. 1 del 20-21/01/2000 con cui è stato approvato il “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”;
- CONSIDERATA** la necessita di disciplinare le modalità di dispersione delle ceneri funebri in mare all'interno del Compartimento Marittimo di Molfetta (tratto di mare che comprende il territorio costiero dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo), nel rispetto delle volontà del defunto, compatibilmente con le necessità di tutela ambientale e sanitaria, nonché con quelle relative ai tradizionali usi pubblici del mare correlati alla pesca, al turismo, al commercio e agli altri interessi frutto dell'evoluzione socio economica;
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

RENDE NOTO

che nel Compartimento Marittimo di Molfetta la dispersione di ceneri funebri in mare può essere effettuata rispettando le condizioni di seguito riportate.

ORDINA

Articolo 1

Tempi e modalità di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri nelle acque del Compartimento Marittimo di Molfetta è consentita dall'alba al tramonto, comunque a distanza non inferiore a 0,5 miglia dalla linea di costa.

Nel periodo compreso tra il **1° Maggio e 31 ottobre** la dispersione è consentita ad una distanza non inferiore a 2 miglia dalla costa.

È fatto permanente divieto di disperdere le ceneri:

- ad una distanza inferiore ai 0,5 miglia dagli impianti di pesca;
- ad una distanza inferiore ai 0,5 miglia dalle unità da pesca, commerciali ovvero da diporto non coinvolte nelle operazioni;
- nelle aree di mare interdette alla sosta/transito di unità marittime, comprese le zone di ancoraggio delle navi;

- attraverso l'affondamento in mare di urne in materiale non biodegradabile o che possa arrecare nocumento all'ambiente marino.

È vietata la dispersione di ceneri funebri in assenza della prescritta autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente.

Articolo 2

Obbligo di comunicazione

È fatto obbligo di comunicare (tramite Posta Elettronica Certificata ovvero e-mail) alla Capitaneria di Porto di Molfetta, con almeno cinque giorni calendariali di anticipo, la data e l'ora previste per la dispersione delle ceneri, allegando copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, unitamente a copia dei documenti del mezzo nautico che si intende utilizzare e a copia della patente nautica che abilita alla conduzione, se previsto.

È fatto altresì obbligo, il giorno prescelto per la dispersione, di comunicare alla Capitaneria di Porto di Molfetta via telefono (numero 0803973962) e/o via VHF Canale 16, l'effettiva uscita dal porto ed il successivo rientro.

Articolo 3

Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata. Gli stessi saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Molfetta e la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze.

Molfetta, lì (data del protocollo digitale)

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Raffaele MUSCARIELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n°82
e norme collegate